

COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIANTI (MC)

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. ____ del ____

Il presente regolamento è divenuto esecutivo in data ____ per avvenuto deposito nella Segreteria Comunale dal ____ al ____.

Serravalle di Chianti, ____

Il Responsabile del Servizio

INDICE REGOLAMENTO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

NORME PRELIMINARI

ARTICOLO 1 – Riferimenti Normativi

ARTICOLO 2 – Oggetto e definizioni

ARTICOLO 3 – Responsabilità

ARTICOLO 4 – Servizi gratuiti e a pagamento

ARTICOLO 5 – Atti a disposizione del pubblico

CAPO II

DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA, ACCERTAMENTO

ARTICOLO 6 – Dichiarazione di morte

ARTICOLO 7 – Adempimenti dell'Ufficiale di Stato Civile

ARTICOLO 8 – Denuncia della causa di morte

ARTICOLO 9 – Referto dell'Autorità Giudiziaria

ARTICOLO 10 – Rinvenimento di resti mortali

ARTICOLO 11 – Autorizzazione per la sepoltura

ARTICOLO 12 – Seppellimenti senza la prescritta autorizzazione

CAPO III

PERIODO E DEPOSITI DI OSSERVAZIONE / OBITORI

ARTICOLO 13– Periodo di osservazione

ARTICOLO 14 – Modalità per l'osservazione

ARTICOLO 15 – Depositi di osservazione e obitori

CAPO IV

FERETRI - TRASPORTI

ARTICOLO 16 – Deposizione della salma nel feretro

ARTICOLO 17 – Targhetta di riconoscimento

ARTICOLO 18 – Verifiche preventive al trasporto di cadavere

ARTICOLO 19 – Trasporto funebre

ARTICOLO 20 – Requisiti dei mezzi di trasporto funebre e delle rimesse

ARTICOLO 21 – Tutela del dolente e della concorrenza

ARTICOLO 22 – Modalità del trasporto e percorso

ARTICOLO 23 – Norme generali per i trasporti

ARTICOLO 24 – Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione

ARTICOLO 25 - Trasporto di ceneri e resti

ARTICOLO 26 – Trasporti e sepolture a carico del Comune

ARTICOLO 27 – Ricevimento salme

TITOLO II CIMITERI

CAPO I

CIMITERI

ARTICOLO 28 – Elenco Cimiteri

ARTICOLO 29 – Disposizioni generali – Vigilanza

ARTICOLO 30 – Reparti speciali nel cimitero

ARTICOLO 31 – Ricevimento delle salme

ARTICOLO 32 – Criteri di assegnazione

ARTICOLO 33 – Stipula dell'atto di concessione e modalità di pagamento

ARTICOLO 34 – Prezzi di concessione di nuovi loculi e loculi ossari

CAPO II

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

ARTICOLO 35 – Piano Regolatore Cimiteriale

ARTICOLO 36 – Costruzione / ampliamento cimiteri

ARTICOLO 37 – Soppressione dei cimiteri

ARTICOLO 38 – Strutture cimiteriali

CAPO III

SEPOLTURE

ARTICOLO 39 – Sepulture gratuite

ARTICOLO 40 – Sepulture a pagamento

CAPO IV

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ARTICOLO 41 – Inumazione

ARTICOLO 42 – Aree e fosse per inumazione

ARTICOLO 43 – Tumulazione in loculo

ARTICOLO 44 – Identificazione delle sepolture

ARTICOLO 45 – Tumulazione provvisoria

ARTICOLO 46 – Traslazione

CAPO V

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO 47 – Esumazioni Ordinarie

ARTICOLO 48 – Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

ARTICOLO 49 – Esumazione Straordinaria

ARTICOLO 50 – Estumulazione

ARTICOLO 51 – Raccolta dei resti ossei

ARTICOLO 52 – Trattamento dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi

ARTICOLO 53 – Operazioni cimiteriali dove è richiesta la presenza del personale sanitario

ARTICOLO 54 – Sostanze e materiali derivanti da operazioni cimiteriali

ARTICOLO 55 – Oggetti da recuperare

CAPO VI

CREMAZIONE

ARTICOLO 56 – Crematorio

ARTICOLO 57 – Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione e affidamento delle ceneri

ARTICOLO 58 – Urne Cinerarie

CAPO VII

POLIZIA DEI CIMITERI

ARTICOLO 59 – Orario

ARTICOLO 60 – Disciplina dell'ingresso e circolazione dei veicoli

ARTICOLO 61 – Norme di comportamento all'interno dei cimiteri

ARTICOLO 62 – Manifestazioni

ARTICOLO 63 – Divieto di attività commerciali

ARTICOLO 64 – Accesso alle imprese nei cimiteri per l'esecuzione di lavori riguardanti le tombe

ARTICOLO 65 – Coltivazione di fiori e arbusti

ARTICOLO 66 – Riti funebri

ARTICOLO 67 – Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni

TITOLO III
CONCESSIONI

CAPO I

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

ARTICOLO 68 – Concessioni per sepolture private

ARTICOLO 69 – Durata e Decorrenza delle Concessioni

ARTICOLO 70 – Modalità di concessione

ARTICOLO 71 – Diritto al sepolcro e uso alle sepolture private

ARTICOLO 72 – Manutenzione

CAPO II

DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

ARTICOLO 73 – Cessazione della sepoltura

ARTICOLO 74 – Cessazione della concessione

ARTICOLO 75 – Divisione, subentri

ARTICOLO 76 – Retrocessione dei loculi e relativo rimborso

ARTICOLO 77 – Rinuncia a concessione di manufatti in perpetuità

CAPO III

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

ARTICOLO 78 – Revoca

ARTICOLO 79 – Decadenza

ARTICOLO 80 – Provvedimenti conseguenti la decadenza

ARTICOLO 81 – Estinzione

TITOLO IV
LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI.

CAPO I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ARTICOLO 82 – Esecuzione opere ed accesso al cimitero

ARTICOLO 83 – Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

TITOLO V
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 84 - Attività funebre

ARTICOLO 85 – Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o Benemeriti

ARTICOLO 86 – Registro delle operazioni cimiteriali

ARTICOLO 87 – Schedario dei defunti

ARTICOLO 88 – Schedario delle concessioni

CAPO II

DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE

ARTICOLO 89 – Efficacia delle disposizioni del Regolamento

ARTICOLO 90 – Autorizzazioni e Cautele

ARTICOLO 91 – Responsabili dei Servizi di Polizia Mortuaria

ARTICOLO 92 – Concessioni pregresse – Mutamento del rapporto concessorio e rinunce

ARTICOLO 93 – Disposizioni Finali

ARTICOLO 94 – Entrata in vigore

ALLEGATO 1 – Relazioni di parentela

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

NORME PRELIMINARI

ARTICOLO 1

Riferimenti normativi

1. La presente normativa regolamentare è formulata in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/07/1934, del D.P.R. 10/09/1990 n°285 (Regolamento di Polizia Mortuaria), delle circolari del Ministero della Sanità n° 24 del 24/06/1993 e n° 10 del 31/07/1998, della Legge n° 130 del 30/03/2001, del Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002 del D.P.R. n° 254 del 10/07/2003 della Legge Regionale delle Marche n. 3 del 01/02/2005 e del Regolamento Regione Marche 09/02/2009 n. 3.

ARTICOLO 2

Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi in ambito Comunale relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli riferiti alle salme, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia dei Cimiteri e locali annessi, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché alla loro vigilanza, alla costruzione di sepolcri privati, alla cremazione, e in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita.

2. Le definizioni contenute nel presente regolamento hanno il seguente significato:

- per feretro si intende il contenitore dove viene riposta la salma da seppellire e risulta di struttura e qualità dei materiali diversi a seconda del tipo di sepoltura o pratica funebre;
- per inumazione si intende la sepoltura della salma in terra, in campo comune o in concessione;
- per tumulazione si intende la sepoltura della salma in loculo o tomba;
- per traslazione si intende il trasferimento di un feretro da un loculo ad altro loculo all'interno del cimitero o in altro cimitero;
- per esumazione si intende l'operazione di recupero dei resti ossei da terra;
- per estumulazione si intende l'operazione di recupero dei resti ossei o resti mortali da tomba o loculo;
- per celletta ossario si intende un manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazione;
- per ossario comune si intende un luogo, dove accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni per le quali, gli aventi titolo non hanno chiesto diversa destinazione;
- per nicchia cineraria si intende un manufatto, delle dimensioni di m 0.30x0.30x0.50, destinato ad accogliere le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni." (v. par. 13.2 Circ. Min Sanità 24/93);

- per cinerario comune si intende un luogo destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazioni e, conseguente dispersione a richiesta dei familiari o ad espressa volontà in vita del defunto.

ARTICOLO 3

Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio o per l'uso di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile fatte salve le responsabilità di carattere penale.

ARTICOLO 4

Servizi gratuiti e a pagamento

1. L'individuazione dei Servizi Cimiteriali gratuiti ed a pagamento, nonché l'applicazione delle relative tariffe è di competenza della Giunta Comunale.

ARTICOLO 5

Atti a disposizione del pubblico

1. Il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/90 compilato cronologicamente anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali è a disposizione di chiunque possa averne interesse.

2. Sono inoltre in visione al pubblico negli uffici addetti al servizio:

- L'orario di apertura e chiusura dei cimiteri;
- Copia del presente Regolamento.
- L'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno.
- L'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno ed in quello successivo.
- L'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione a causa di incuria.
- Ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n° 241.

CAPO II

DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA, ACCERTAMENTO

ARTICOLO 6

Dichiarazione di morte

1. La morte di persona, sul territorio del Comune, deve essere dichiarata al più presto possibile e, in ogni caso, non oltre 24 ore dal decesso, all'ufficio di stato civile.

La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente con il defunto o da un altro delegato; in mancanza, di congiunti o conviventi o medici che abbiano assistito al decesso la denuncia va fatta da qualsiasi persona che ne abbia notizia.

Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti, di rinvenimento di membra e di ossa umane.

2. La dichiarazione è fatta con apposito modulo dell'ufficio contenente i dati occorrenti ed i vari adempimenti conseguenti; essa è firmata dal dichiarante e dal funzionario dell'ufficio di stato civile incaricato.

3. I decessi avvenuti in ospedali, ospizi, collettività, sono notificati con l'apposito modulo, nel termine di cui sopra, a cura del Direttore o dal delegato della rispettiva Amministrazione.

ARTICOLO 7

Adempimento dell'Ufficiale di Stato Civile

1. L'ufficiale di stato civile, ricevuta la dichiarazione di morte, accerta, se del caso, le indicazioni date, riscontra le generalità del defunto sugli atti di ufficio, promuove i necessari accertamenti necroscopici. Quindi, effettuati i predetti adempimenti compila l'atto di morte e rilascia l'autorizzazione al seppellimento.

2. Nel caso che dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne comunicazione immediata all'Autorità Giudiziaria ed a quelle di pubblica sicurezza, ai fini del rilascio del nulla osta per la sepoltura.

ARTICOLO 8

Denuncia della causa di morte

1. I medici debbono per ogni caso di morte di persona da loro assistita, denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

2. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

ARTICOLO 9

Referto dell'autorità Giudiziaria

1. Il sanitario o il medico necroscopo che rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale deve fare immediato rapporto all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 365 Codice Penale e dell'art. 4 Codice Procedura Penale.

In tali casi a questa Autorità spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento.

ARTICOLO 10

Rinvenimento di resti mortali

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.

2. Il Sindaco incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti all'Autorità Giudiziaria perchè questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

ARTICOLO 11

Autorizzazione per la sepoltura

1. L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 144 del Regio Decreto 9 luglio 1939 n.1238, sull'ordinamento dello stato civile, dall'Ufficiale dello stato civile.

La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere od ossa umane contemplate dall'articolo precedente.

ARTICOLO 12

Seppellimenti senza la prescritta autorizzazione

1. Quando è data sepoltura ad un cadavere senza l'autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile, questi ne deve fare immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

CAPO III

PERIODO E DEPOSITI DI OSSERVAZIONE / OBITORI

ARTICOLO 13

Periodo di osservazione

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, nè essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, nè essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti.
2. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti.
3. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando le ragioni speciali lo richiedono, su proposta dell'ufficiale sanitario, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

ARTICOLO 14

Modalità per l'osservazione

1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva devono essere adottate speciali misure cautelative prescritte dall'ufficiale sanitario.

ARTICOLO 15

Depositi di osservazione e Obitori

1. In caso di morte presso strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali, salvo diversa richiesta dei familiari, il periodo di osservazione è effettuato presso la struttura in cui si è verificato l'evento.
2. In caso di morte in luogo pubblico o in abitazione o in locale dichiarati antigienici dall'ASUR, le salme sono trasportate, sia su richiesta dei familiari che per disposizione del Sindaco o dell'Autorità giudiziaria, al fine del periodo di osservazione o per l'esecuzione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento, presso le strutture sanitarie di ricovero autorizzate o presso gli obitori comunali. Tale deposito è gratuito e non può essere dato in concessione ad operatori esercenti l'attività funebre.
3. A richiesta dei familiari e con onere a loro carico, la salma può essere trasportata, nel rispetto della normativa vigente, per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso: a) alla sala di commiato; b) alla abitazione propria o dei familiari.
4. Durante il periodo di osservazione viene assicurata la sorveglianza anche a mezzo di apparecchiature di segnalazione a distanza, al fine del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita della salma.

5. Il Comune non dispone di locali per il ricevimento ed osservazione delle salme e di obitori istituiti ai sensi degli art. 12 e 13 del D.P.R. 285/90. In mancanza di deposito di osservazione nel cimitero, funziona come tale la camera mortuaria (art. 64, comma 3 D.P.R. 285/90). Il Comune di Serravalle di Chienti si avvale della camera mortuaria dell'Ospedale della ASUR Z.T. 10 di Camerino (MC).

CAPO IV

FERETRI - TRASPORTI

ARTICOLO 16

Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche essenziali previste dal DPR 285/90, in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma (madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro).
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o lenzuola in tessuto biodegradabile.

ARTICOLO 17

Targhetta di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita targhetta metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la targhetta contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

ARTICOLO 18

Verifiche preventive al trasporto di cadavere

1. L'addetto al trasporto di cadavere, prima di effettuare il trasporto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 della legge regionale, compila un documento, su modulo redatto su un modello predisposto dalla Giunta regionale, con il quale dichiara che:
a) l'identità del cadavere corrisponde con le generalità contenute nelle autorizzazioni al trasporto e all'inumazione, tumulazione e cremazione; b) il feretro, in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere, è stato confezionato secondo quanto previsto dal presente regolamento; c) sono state adottate le necessarie cautele igienico-sanitarie, in caso di decesso di persona affetta da malattia infettiva e diffusiva, ivi compresa la chiusura del feretro prima delle ventiquattro ore dal decesso.
2. L'addetto al trasporto di cadavere, a garanzia dell'integrità del feretro, appone un sigillo leggibile sia su due viti di chiusura, sia sul documento di cui al comma 1. Il sigillo dovrà riportare almeno l'indicazione del Comune dove ha sede l'esercente e il numero dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
3. L'addetto al trasporto di cadavere consegna il feretro a chi è incaricato della sua accettazione nel cimitero, unitamente alla documentazione che lo accompagna, per le registrazioni delle sepolture

(cadaveri, ceneri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, ossa) e per la verifica della integrità del sigillo di cui al comma 2 (art. 17 del Regolamento Regionale n. 3/2009).

ARTICOLO 19

Trasporto funebre

1. Il trasporto funebre è effettuato in modo da garantire il decoro del servizio.
2. Il Comune può richiedere ai soggetti che esercitano l'attività funebre di effettuare, secondo il criterio della turnazione: a) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari; b) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 2 restano a carico del Comune la fornitura della bara, ove necessario, e il pagamento della tipologia di trasporto funebre dallo stesso richiesto, secondo tariffe da stabilire con apposita convenzione, che definisce altresì, sentiti i soggetti che esercitano l'attività funebre, i casi in cui intervenire e i criteri della turnazione.
4. I trasporti di salma o cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone.
5. Il trasporto dal luogo del decesso ad altro luogo, anche eventualmente al di fuori del Comune presso il quale è avvenuto il decesso, per l'espletamento del periodo di osservazione, è effettuato previa comunicazione dell'impresa funebre: a) all'ufficiale di stato civile del Comune presso il quale è avvenuto il decesso e del Comune cui è destinata la salma; b) all'ASUR; c) al gestore della struttura cui è destinata la salma, se diversa da abitazione privata.

ARTICOLO 20

Requisiti dei mezzi di trasporto funebre e delle rimesse

1. Le auto funebri destinate al trasporto dei cadaveri su strada sono rivestite internamente, nel comparto destinato al feretro, nettamente separato dal posto di guida del conducente, da idoneo materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile e sono attrezzate in modo da impedire che il feretro si sposti durante il trasporto.
2. Le rimesse sono provviste dei mezzi per la pulizia e la sanificazione delle auto funebri.
3. L'ASUR, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, rilascia al proprietario dell'auto funebre il libretto di idoneità, in cui è indicata anche la rimessa di abituale deposito. Il libretto, redatto secondo l'apposito modello approvato dalla Giunta regionale, è vidimato dall'ASUR al momento del rilascio, in caso di effettuazione dei controlli di cui al comma 5, nonché su richiesta del proprietario, quando l'auto funebre debba effettuare trasporti al di fuori del territorio regionale.
4. Il proprietario dell'auto funebre trasmette annualmente all'ASUR che ha rilasciato il libretto di cui al comma 3 una dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - Testo A), sulla continuità del rispetto e mantenimento dei requisiti, sulle operazioni di disinfezione straordinaria condotte, sul permanere del luogo di abituale rimessaggio e ne allega copia al libretto di idoneità.

5. Periodicamente l'ASUR effettua controlli a campione su auto funebri e rimesse, verificando la sussistenza dei requisiti di cui al presente regolamento e ne dà comunicazione al Comune.

ARTICOLO 21

Tutela del dolente e della concorrenza

1. Il Comune assicura alla famiglia e agli aventi titolo il diritto di scegliere liberamente nell'ambito dei soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre. Ogni atto che comporti una limitazione di tale diritto costituisce violazione del presente regolamento.
2. E' vietato lo svolgimento dell'attività funebre negli obitori o all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali.
3. Il Comune provvede periodicamente a fornire ai cittadini residenti nel proprio territorio le informazioni relative alle differenti pratiche funerarie, con particolare riguardo alle forme di seppellimento e cremazione e relativi profili economici e alle imprese operanti nel proprio territorio.
4. I soggetti autorizzati all'esercizio di attività funebre non possono:
a) gestire obitori, depositi di osservazione, camere mortuarie all'interno di strutture sanitarie o socio-sanitarie; b) effettuare denuncia della causa di morte o accertamento di morte; c) gestire cimiteri, ivi compresa la loro manutenzione.

ARTICOLO 22

Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati dal Sindaco (art. 22 D.P.R. 285/90).
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio.
4. Il seppellimento viene eseguito in continuità del servizio, salvo eccezionali impedimenti, nel qual caso la salma è depositata nella camera mortuaria.
5. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso e' vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
6. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

ARTICOLO 23

Norme generali per i trasporti

3. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto, fino al raggiungimento della destinazione, (in possesso dei documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento).
4. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
6. L'ufficio competente, dovrà compilare e firmare il verbale di presa in consegna della salma che dovrà essere spedito all'Ufficio del Comune di provenienza del defunto.

ARTICOLO 24

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. A richiesta degli interessati, il trasporto di salme nei cimiteri di altri Comuni, deve essere autorizzato dal responsabile del Servizio e l'autorizzazione corredata dai seguenti documenti:
 - Autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.
 - Documento di cui al comma 1 dell'art. 17 Regolamento Regionale n. 3/2009.
 - Comunicazione del trasporto indirizzata al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
2. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune di Serravalle di Chienti, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e le caratteristiche dei feretri (in rapporto alla sepoltura cui sono destinati) risultanti dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca apposto sugli stessi.
3. Le modalità richiamate ai commi precedenti si applicano anche ai trasporti di cadaveri destinati alla cremazione.

ARTICOLO 25

Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Dirigente del Servizio incaricato.
2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
3. Le ossa umane devono essere raccolte in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo od altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 58.

ARTICOLO 26

Trasporti e sepolture a carico del Comune

1. Il Comune su proposta del Servizio Sociale e subordinatamente alla richiesta degli interessati, si fa carico, del servizio di trasporto e della sepoltura qualora i familiari e/o gli eredi versino in condizioni di bisogno.

ARTICOLO 27

Ricevimento Salme

1. Ai sensi degli artt. n° 22 e n° 51 del D.P.R. n° 285/90 lo svolgimento dei funerali nell'ambito del territorio comunale, dovrà avvenire nel rispetto degli orari di arrivo stabiliti con apposito Decreto Sindacale.
2. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, dovrà giungere presso i Cimiteri del Comune di Serravalle di Chienti, ermeticamente chiusa mediante saldatura e corrispondenti entrambi ai requisiti costruttivi e strutturali stabiliti dall'art. 30 del DPR 285/1990.

TITOLO II - CIMITERI

CAPO I

CIMITERI

ARTICOLO 28

Elenco Cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 337 dei T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/07/1934 n° 1265 e del D.P.R. 285/90, il Comune provvede al servizio del seppellimento nei cimiteri di Serravalle di Chienti – capoluogo, fraz. Copogna, fraz. Dignano, fraz. Cesi, fraz. San Martino.

ARTICOLO 29

Disposizioni generali – Vigilanza

1. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Dirigente del Servizio incaricato. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 101, 102 e 105 del D.P.R. 285/90.
2. Le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione e di traslazione di salme, di resti ossei, resti mortali, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono eseguite solo ed esclusivamente dal personale debitamente autorizzato.
3. Le funzioni di cui agli art. 51, 52, 53 e 81 del D.P.R. 285/90 in ordine alla vigilanza delle norme di legge e delle prescrizioni sono di competenza del Comune di Serravalle di Chienti.

ARTICOLO 30

Reparti speciali nel cimitero

1. All'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti ossei, resti mortali, ceneri di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico. (art. 100 D.P.R. 285/90)
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.

ARTICOLO 31

Ricevimento delle salme

1. Nei cimiteri di Serravalle di Chienti, debbono essere ricevute:
 - Salme di persone morte nel territorio del Comune di Serravalle di Chienti, qualunque ne fosse in vita la residenza, salvo richiesta d'altra destinazione, da parte degli aventi diritto.

- Salme delle persone morte fuori del Comune di Serravalle di Chienti ma aventi in esso, in vita, la residenza.
- Salme di persone non residenti, che al momento del decesso hanno il proprio coniuge o congiunti fino al primo grado di parentela ovvero genitori o figli sepolti nei Cimiteri di Serravalle di Chienti.
- Salme di persone non residenti, che al momento del decesso hanno il proprio coniuge o congiunti fino al primo grado di parentela ovvero genitori o figli in vita e residenti nel Comune di Serravalle di Chienti.
- Salme di persone morte in case di riposo o altri istituti dove per legge erano residenti, ma aventi antecedentemente la residenza nel Comune di Serravalle di Chienti.
- Salme di persone non residenti in vita nel Comune di Serravalle di Chienti e morte fuori di esso, ma aventi diritto di tumulazione in una sepoltura privata esistente nei cimiteri del Comune stesso.
- I nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. n° 285 del 10/09/1990.
- I resti ossei, resti mortali e ceneri delle persone sopra elencate.

ARTICOLO 32

Criteri di assegnazione

1. Nei Cimiteri di Serravalle di Chienti le fosse vengono assegnate in ordine consecutivo soltanto al momento del decesso previa richiesta di un familiare del defunto.
2. L'assegnazione dei *loculi* avviene seguendo l'ordine cronologico delle domande alle persone in vita che abbiano compiuto 60 anni d'età, per la tumulazione delle salme rientranti nelle categorie di cui al precedente articolo n. 31 ed è subordinata al preventivo riutilizzo di loculi dove risultino tumulate salme di familiari per le quali sia possibile procedere all'estumulazione con riduzione in cassetina.
3. L'Ufficio competente potrà assegnare non più di due loculi, fatta eccezione:
 - per le richieste che riguardino portatori di handicap;
 - per le richieste dei genitori di essere sepolti accanto al figlio deceduto.
 Per favorire la vicinanza del defunto con il proprio coniuge, il richiedente ultra 60 enne potrà ottenere un altro loculo vicino per il coniuge ancorché di età inferiore a 60 anni.
 Ed inoltre per favorire la vicinanza del defunto con il proprio coniuge o con congiunti entro il I° grado (già deceduti) sarà possibile ottenere due nuovi loculi, previa richiesta scritta di un familiare e dichiarazione di impegno scritto da parte del concessionario di retrocedere al Comune il loculo già avuto in concessione;
 Qualora la disponibilità dei loculi sia di gran lunga superiore alle richieste si potrà prescindere dalle limitazioni suddette.
 L'assegnazione dei loculi ossari avviene in base all'ordine cronologico di arrivo delle richieste per la collocazione dei resti ossei o dei resti cinerari.

ARTICOLO 33

Stipula dell'atto di concessione e modalità di pagamento

1. All'atto dell'assegnazione sarà steso il relativo contratto previo pagamento del prezzo del loculo o del loculo ossario da versarsi alla Tesoreria comunale.
2. Nel caso di costruzione di nuovi lotti di loculi, la Giunta comunale potrà richiedere il **versamento di acconti** in relazione all'avanzamento dei lavori, salvo conguaglio finale da versare una volta ultimata la costruzione.

3. La Giunta determina altresì il numero di loculi da porre in vendita lasciando comunque una disponibilità per le esigenze **ordinarie** e **future** di sepoltura non inferiore **al 30%** del totale di ciascun nuovo lotto.

ARTICOLO 34

Prezzi di concessione di nuovi loculi e loculi ossari.

1. I prezzi di concessione dei loculi e dei loculi ossari sono determinati dalla Giunta comunale per ciascun nuovo lotto.

2. Il **prezzo di concessione** tiene conto:

- a) del **costo effettivamente sostenuto** per la costruzione dei loculi e dei loculi ossari ivi compresi il valore dell'area, le spese di progettazione e le spese generali comunque riferibili all'opera;
- b) di una **quota per spese di manutenzione** degli impianti e delle strutture collettive del cimitero di importo comunque **non superiore al 25% del costo di cui alla precedente lettera a).**

I prezzi sono differenziati per fila, attribuendo maggiore valore alle file centrali.

L'Ufficio provvederà all'inizio di ciascun anno all'aggiornamento dei prezzi dei loculi e dei loculi ossari sulla base dell'aumento degli indici ISTAT.

CAPO II

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

ARTICOLO 35

Piano regolatore cimiteriale

1. Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento Regionale 09/02/2009 n. 3, il Comune predispone i piani cimiteriali per i cimiteri esistenti o da realizzare, al fine di rispondere alle necessità di sepoltura entro i venti anni successivi all'approvazione dei piani stessi, tenuto conto degli obblighi previsti dall'art. 9, comma 1, della Legge Regionale n. 3/2005.

2. I piani cimiteriali sono approvati dal Consiglio Comunale, sentite l'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR) e l'Agenzia Regionale protezione dell'ambiente Marche (ARPAM). I piani sono sottoposti a revisione ogni 10 anni e qualora si verificano modifiche significative della situazione considerata dal piano. Le aree cimiteriali e le relative zone di rispetto, come individuate dai piani cimiteriali, sono recepite dallo strumento urbanistico.

3. Per la redazione dei piani cimiteriali sono presi in considerazione gli elementi di cui all'art. 2, comma 5, del Regolamento Regionale Marche n. 3/2009.

4. Nella redazione del piano cimiteriale è prevista un'area per l'inumazione di superficie minima tale da comprendere un numero di fosse pari al doppio delle sepolture dello stesso tipo effettuate nel normale periodo di rotazione degli ultimi 10 anni; se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio, il numero minimo di fosse è calcolato in proporzione. Disponendo il Comune di Serravalle di Chienti di più cimiteri, l'area individuata per l'inumazione potrà essere garantita in un solo cimitero, purchè sia rispettata la superficie minima predetta.

ARTICOLO 36

Costruzione/ampliamento cimiteri

1. I progetti di costruzione di nuovi cimiteri o di ampliamento di quelli esistenti, accompagnati dalla documentazione e dagli elaborati riportati nell'allegato A del regolamento Regionale n. 3/2009, sono approvati dal Comune, previo parere favorevole dell'ASUR e dell'ARPAM, espresso entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

2. I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi, qualora riguardino aree vincolate, necessitano della preventiva autorizzazione paesaggistica e storico-artistica secondo la normativa statale e regionale vigente in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali.

3. Ai fini dell'approvvigionamento idrico delle aree cimiteriali è consentito prelevare in loco acqua sotterranea estratta a mezzo pozzo nel rispetto della vigente normativa, se destinata esclusivamente alle pulizie o all'annaffiamento. L'erogazione di acqua ai fini potabili può essere consentita esclusivamente mediante impianto di pubblico acquedotto.

ARTICOLO 37

Soppressione dei cimiteri

1. La soppressione di un cimitero è autorizzata in base a quanto previsto dal piano cimiteriale di cui all'articolo 35 del presente Regolamento.

2. La soppressione è autorizzata dal Comune, previo sopralluogo e parere dell'ASUR e dell'ARPAM. Alla richiesta di soppressione è allegata una relazione tecnica riportante: a) lo stato delle inumazioni presenti; b) le modalità e i tempi previsti per il trasferimento dei cadaveri, degli esiti di fenomeni cadaverici, dei resti ossei; c) la nuova destinazione dell'area.

3. L'autorizzazione alla soppressione deve contenere tutte le indicazioni necessarie all'identificazione degli scopi cui destinare l'area, nonché tempi e condizioni di tale procedura.

4. I concessionari di sepolture private hanno diritto al passaggio presso la nuova struttura cimiteriale della concessione in essere, comprese le operazioni di estumulazione ed esumazione, oltre al trasporto gratuito del feretro o dei resti. Qualora tali operazioni siano effettuate da impresa privata scelta dal concessionario, l'onere del trasporto è a carico del concessionario stesso.

5. I monumenti e segni funebri possono essere trasferiti altrove da parte del concessionario che ne rimane proprietario, a condizione che il Comune non ne disponga la conservazione in quanto opere di particolare pregio artistico e, come tali, soggette a vincolo.

6. Il Comune può disporre di conservare i materiali e i segni funebri di interesse storico o artistico nello stesso luogo, in un altro cimitero o luogo pubblico a sua scelta.

ARTICOLO 38

Strutture cimiteriali

1. Ogni cimitero ha un deposito per l'eventuale sosta dei feretri, di contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di cassette di resti ossei, di urne cinerarie prima del seppellimento o in caso del loro trasferimento temporaneo per motivate esigenze. Il deposito mortuario è illuminato e dotato di acqua corrente e di sistemi naturali o artificiali che garantiscono un adeguato ricambio di aria e un abbattimento degli odori; il pavimento e le pareti sono di materiale facilmente lavabile, dovrà essere garantito lo scolo delle acque di lavaggio, il cui scarico avviene secondo la normativa vigente in materia di scarichi di acque reflue.

2. Nelle aree cimiteriali possono essere realizzate chiese, strutture similari per il culto o locali idonei per i funerali civili e per lo svolgimento delle esequie prima della sepoltura.

CAPO III
SEPOLTURE

ARTICOLO 39
Sepulture Gratuite

1. Le sepolture gratuite (intendendosi tali, quelle sepolture, per le quali non è previsto il pagamento di una concessione) sono soltanto le inumazioni nei campi comuni, e nei reparti per gli indecomposti.

ARTICOLO 40
Sepulture a Pagamento

1. Le sepolture a pagamento sono i loculi, i sarcofagi, le cellette ossario, le nicchie cinerarie, le edicole funerarie, i lotti di terreno.

CAPO IV
INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ARTICOLO 41
Inumazione

1. Le inumazioni si distinguono in comuni o a concessione, si definiscono comuni le sepolture ad inumazione, come specificatamente descritte dal D.P.R. 285/90, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.

2. Il tempo ordinario di inumazione comune è di 10 anni.

2.1. La loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico ai richiedenti o loro aventi causa.

ARTICOLO 42
Aree e fosse per inumazione

1. I cimiteri hanno campi comuni per le inumazioni.

2. Le aree destinate all'inumazione sono ubicate sul suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche, atte ad agevolare il processo di scheletrizzazione dei cadaveri. Il fondo della fossa per l'inumazione dista, almeno, 50 centimetri dalla falda freatica.

3. Le aree di inumazione sono divise in riquadri e le fosse sono identificate sulla planimetria; i vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di 50 centimetri che separano le singole fosse e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

4. La fossa può avere pareti laterali di elementi scatolari a perdere, dotati di adeguata resistenza e con supporti formanti un'adeguata camera d'aria intorno al feretro.

5. Tra il piano di campagna del campo di inumazione e i supporti è interposto uno strato di terreno non inferiore a 70 centimetri.
6. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età hanno una profondità non inferiore ai 150 centimetri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di almeno 220 centimetri e la larghezza di almeno 80 centimetri e distano l'una dall'altra almeno 50 centimetri per ogni lato.
7. Le fosse per l'inumazione di cadaveri di bambini fino a dieci anni di età hanno una profondità non inferiore ai 200 centimetri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di 150 centimetri e la larghezza di 50 centimetri e distano l'una dall'altra almeno 50 centimetri per ogni lato.
8. La superficie della fossa lasciata scoperta per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno è pari ad almeno 60 centimetri quadrati per fossa di adulti e a 30 centimetri quadrati per fossa di bambini.
9. Per i nati morti e i prodotti abortivi, per i quali è richiesta l'inumazione, si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione del feretro con una distanza tra l'una e l'altra fossa di non meno di 50 centimetri per ogni lato.
10. Per l'inumazione di parti anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione, senza obbligo di distanze l'una dall'altra purché ad una profondità di almeno 70 centimetri.
11. Ogni cadavere destinato all'inumazione è chiuso in cassa e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.
12. Per le inumazioni di cadavere si utilizza la sola cassa di legno. In caso di richiesta di sepoltura col solo lenzuolo di fibra naturale, o con altro materiale biodegradabile, il Comune può rilasciare autorizzazione, previo parere favorevole dell'ASUR, a fini di cautela igienico-sanitaria.

ARTICOLO 43 **Tumulazione in loculo**

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti ossei od urne cinerarie in opere murarie, loculi o cripte, costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui agli articoli 20 e 21 del presente Regolamento.
3. A far tempo dalla esecutività del presente Regolamento, ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 285/90 e dell'art. 13.2 della Circ. Min. Sanità 24/93.
5. Per il riutilizzo dei sepolcri a tumulazioni preesistenti alla data di entrata in vigore del D.P.R.285/90 privi dei requisiti costruttivi di cui all'art 76 del D.P.R. 285/90 si applica quanto previsto dall'art. 106 dello stesso D.P.R 285/90 e dall'art 16 della Circ.Min.Sanità n.24/93.
6. E' consentita la collocazione di più cassette di resti ossei ed urne cinerarie in un unico tumulo, anche in presenza di un feretro (art. 13.3 della Circ. Min. Sanità 24/93).

7. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applica l'art. 7 del Regolamento Regionale n. 3/2009.

ARTICOLO 44

Identificazione delle sepolture

1. Ogni fossa di inumazione, loculo, tomba, nicchia è contraddistinta da un cippo, lapide o altro supporto, costituiti da materiale sufficientemente resistente, sul quale sono riportati, con modalità durature e non facilmente alterabili, l'indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte, salvo espressa volontà contraria del defunto, nonché un identificativo alfanumerico progressivo fornito dal servizio di accettazione del cimitero.
2. Il cippo la lapide o altro supporto, collocati dai familiari o dagli altri soggetti interessati, devono essere conformi da quanto stabilito dal Regolamento Comunale.
3. La loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico ai richiedenti o loro aventi causa.
4. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli art. 63 e 99 del D.P.R. 285/90.

ARTICOLO 45

Tumulazione provvisoria

1. La tumulazione provvisoria di una salma, è consentita a richiesta dei familiari del defunto, in via del tutto eccezionale e per una durata limitata. Il Dirigente del Servizio incaricato, può autorizzare la tumulazione provvisoria di feretri, in appositi loculi, individuati tra quelli disponibili, aventi le caratteristiche dell'art. 76 del D.P.R. 285/90, previo pagamento del canone stabilito, nei seguenti casi:
 - qualora siano destinati a essere tumulati in sepolture costruite dal Comune che non siano ancora disponibili.
 - qualora siano destinati a essere tumulati in sepolture private o loculi in concessione ove già esistono salme, per le quali è necessario procedere all'estumulazione, al fine di effettuare una nuova tumulazione
 - qualora si tratti di feretri estumulati temporaneamente per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di opere.
2. Per le tumulazioni provvisorie debbono essere individuati un numero adeguato di loculi, per poter soddisfare le eventuali richieste (tali loculi, non potranno essere dati in concessione).
3. Nel caso in cui il familiare non procederà alla tumulazione in sepolture private entro i termini stabiliti, l'Ufficio procederà all'assegnazione del loculo, secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento, tra quelli disponibili.
4. Il deposito provvisorio è soggetto alla corresponsione di un canone di utilizzo stabilito dalla Giunta Comunale.

5. Il canone di utilizzo è calcolato in semestri con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di semestre sono calcolate come semestre intero.

6. Le tumulazioni provvisorie sono soggette ad un unico rinnovo.

7. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie in cellette ossario o nicchie cinerarie.

8. Le spese per le operazioni di estumulazione e sistemazione definitiva sono a carico del familiare, ad eccezione di quelle destinate a essere tumulate in sepolture costruite dal Comune che non siano ancora disponibili.

.

ARTICOLO 46

Traslazione

1. Per traslazione, si intende il trasferimento di salma, resti ossei, resti mortali, o ceneri fra sepolture all'interno dello stesso cimitero, fra sepolture di diversi cimiteri del Comune di Serravalle di Chienti e fuori dal Comune di Serravalle di Chienti.

2. Le traslazioni debbono essere eseguite alla presenza del personale della ASUR Z.T. 10 e dell'incaricato del servizio di custodia cimiteriale.

CAPO V

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO 47

Esumazioni ordinarie

1. Si definisce ordinaria l'esumazione che si svolge dopo il periodo ordinario di inumazione stabilito in 10 anni, (ridotta a 5 anni a seguito di inumazione di resti mortali).

2. Nei cimiteri il turno ordinario di esumazione nonché l'applicazione delle prescrizioni sulla mineralizzazione dei cadaveri ed il trattamento dei resti mortali sono attuati secondo quanto previsto dagli articoli 82 e 85 del D.P.R. 285/90, Circolare del Ministero della Salute n° 10 del 31/07/1998 e D.P.R. n° 254 del 15 luglio 2003.

3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco e possono essere effettuate dal mese di ottobre a quello di aprile, nel rispetto delle specifiche prescrizioni anche in ordine all'accertamento dello stato di mineralizzazione dei cadaveri e debbono essere eseguite alla presenza del personale addetto del Comune.

ARTICOLO 48

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. Almeno 90 giorni prima dell'inizio delle operazioni di esumazione vengono predisposti, per ciascun cimitero, gli elenchi con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria, collocando appositi cartelli direttamente sui campi da esumare, con invito ai familiari interessati a conoscere l'esatta data dell'esumazione, a comunicare il proprio indirizzo.

2. Le esumazioni ordinarie, si eseguono dopo un decennio dalla inumazione, possono essere eseguite tutti gli anni nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo ed aprile.

3. A cura dell'ufficio preposto al servizio, viene comunicato ai richiedenti o, in assenza all'intestatario del foglio di famiglia cui in vita apparteneva il defunto, l'avviso con indicato il giorno e l'ora presunta in cui la esumazione è effettuata, con facoltà di assistervi anche per il recupero di eventuali oggetti di valore o ricordo

4. Nel caso il cadavere esumato, non sia in condizioni di completa mineralizzazione, sarà lasciato nella fossa di originaria inumazione oppure, qualora sia previsto il campo degli indecomposti, sarà inumato in quest'ultimo.

5. Nel caso in cui, invece, il cadavere sia mineralizzato, le ossa rinvenute in occasione dell'esumazione vengono raccolte nell'ossario comune, a meno che i familiari facciano domanda di raccogliercle per deporle in cellette ossario o in altri loculi già in concessione.

ARTICOLO 49

Esumazione straordinaria

1. L'esumazione, di una salma si definisce straordinaria, quando è effettuata anticipatamente, rispetto alla scadenza decennale. L'esumazione straordinaria è regolata dalle disposizioni di cui agli art. 83, 84 e 85 del D.P.R. 285/90.

2. Le esumazioni straordinarie debbono essere eseguite alla presenza del Personale Sanitario della A.S.U.R. Zona Territoriale n° 10 e dell'incaricato del servizio di custodia cimiteriale.

ARTICOLO 50

Estumulazione

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite, previo provvedimento del Sindaco, allo scadere della Concessione a tempo determinato, comunque dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni.

3. Entro il mese di settembre di ogni anno, viene predisposto lo scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Il relativo elenco è a disposizione dei cittadini e viene affisso presso ciascun cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e, anche per tutto l'anno successivo.

4. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali, nel rispetto ed in esecuzione del provvedimento Dirigenziale e secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

5. Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite anche prima dello scadere dei venti anni della concessione :

- su ordine dell'Autorità Giudiziaria (art. 37 D.P.R. 285/90),

- a richiesta dei familiari interessati, subordinatamente all'autorizzazione del Dirigente del Servizio incaricato, ove si voglia trasportare e tumulare la salma in altra sepoltura (art. 88 D.P.R. 285/90).

6. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco e possono essere effettuate dal mese di ottobre a quello di aprile, nel rispetto delle specifiche prescrizioni anche in ordine all'accertamento dello stato di mineralizzazione dei cadaveri e debbono essere eseguite alla presenza del personale addetto del Comune.

7. Le estumulazioni straordinarie debbono essere eseguite alla presenza del Personale Sanitario della A.S.U.R. Zona Territoriale n° 10 e dell'incaricato del servizio di custodia cimiteriale.

ARTICOLO 51

Raccolta dei resti ossei

1. Si definiscono resti ossei, le ossa derivanti dalla completa scheletrizzazione, raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni.
2. Qualora non sia richiesto il collocamento in sepoltura privata, da parte degli aventi diritto, i resti ossei sono depositati nell'ossario comune.
3. A richiesta degli aventi diritto, i resti ossei, possono essere avviati a cremazione.

ARTICOLO 52

Trattamento dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi

1. Si definiscono resti mortali gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente a 10 e 20 anni, secondo quanto specificato alla lettera b) del comma 1 dell'art. 3 del DPR 254/03.
2. I trattamenti consentiti per i resti mortali all'esumazione ordinaria, nel caso di non completa mineralizzazione della salma, sono:
 - Permanenza nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere,
 - Essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitore di materiale biodegradabile, nello stesso o in altro campo di inumazione.
 - Essere avviato, previo assenso degli aventi diritto (art. 79 D.P.R. 285/90), a cremazione, in contenitore di materiale facilmente combustibile, in conformità all'art 3, commi 5 e 6 del D.P.R. 254/03.
3. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da estumulazione ordinaria, debbono, secondo quanto richiesto dai familiari:
 - Essere inumati, purché all'interno di contenitore di materiale biodegradabile, (di norma i resti mortali vanno trasferiti nel contenitore biodegradabile estraendoli completamente dalla contro cassa in zinco, che andrà eliminata secondo la normativa), qualora la consistenza dei resti mortali non permettesse la loro rimozione se non a rischio di determinare gravi rischi di natura etica ed igienico sanitaria, il trasferimento degli stessi sarà ammesso unitamente al supporto metallico e/o ligneo consistente nel solo fondo della contro cassa di zinco e/o della cassa di legno.
 - Essere avviati a cremazione, purché in contenitore di materiale biodegradabile e facilmente combustibile, previa asportazione dello zinco, (qualora la consistenza dei resti mortali non permettesse la loro rimozione se non a rischio di determinare gravi rischi di natura etica ed igienico sanitaria, il trasferimento degli stessi sarà ammesso unitamente al supporto metallico e/o ligneo consistente nel solo fondo della contro cassa di zinco e/o della cassa di legno), in conformità all'art 3, commi 5 e 6 del D.P.R. 254/03.
4. Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto esumato o estumulato.
5. Il trattamento prestabilito dei resti mortali per i quali sussiste il disinteresse dei familiari (mancanza di richiesta scritta da parte degli aventi titolo circa la destinazione), viene ordinariamente individuato nella loro inumazione, almeno fino a quando non verrà adottato il regolamento previsto dall'art. 3 della legge n° 130/01
6. E' consentito aggiungere direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, per i resti mortali da inumare o reinumare, e/o nell'immediato intorno del contenitore

o del cofano particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione, o corificazione purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica. (Circolare del Ministero della Salute n. 10 del 31/07/98, paragrafi 2 e 3).

7. Il tempo di inumazione dei resti mortali viene stabilito ordinariamente in:

- 5 anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti.

- 2 anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.

8. Il terreno di inumazione dei campi comuni che sono stati soggetti ad almeno 3 rotazioni, dovrà essere addizionato, ad ogni nuova inumazione di feretro o contenitore di resti mortali con particolari sostanze biodegradanti favorevoli la scheletrizzazione, purché non siano né tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica, rammentando quanto già disposto dalla circolare n. 62 del 19.06.1978.

9. Per le varie fasi delle operazioni cimiteriali finora descritte compete al Responsabile dei Servizi Cimiteriali o al personale dell'Ufficio Onoranze Funebrì e Cimiteriali da lui delegato il rilascio delle autorizzazioni al trasporto, alla inumazione, alla tumulazione, alla esumazione, alla estumulazione, alla cremazione di resti mortali.

ARTICOLO 53

Operazioni cimiteriali dove è richiesta la presenza del Personale Sanitario.

1. E' richiesta la presenza del Personale Sanitario della Zona Territoriale n° 10 dell'A.S.U.R. nei seguenti casi:

- Esumazione straordinaria;

- Estumulazione straordinaria;

- Risanamento tombe;

- Estumulazione per traslazione di feretro in altro Cimitero del Comune di Serravalle di Chienti o fuori Comune;

- Estumulazione straordinaria effettuata per verifica di spazio all'interno del loculo ai fini dell'inserimento di cassette per resti mortali o di urne cinerarie.

ARTICOLO 54

Sostanze e materiali derivanti da operazioni cimiteriali.

1. I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni devono essere gestiti in conformità a quanto previsto dagli art. 4 12 e 13 del D.P.R. 254/03.

ARTICOLO 55

Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato a cura del responsabile del servizio di custodia.

2. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere conservati in apposito vano

all'interno del cimitero da parte del responsabile cimiteriale della custodia e della vigilanza, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi.

3. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, gli eventuali oggetti preziosi potranno essere liberamente alienati dal Comune.

CAPO VI **CREMAZIONE**

ARTICOLO 56 **Crematorio**

1. Il Comune non dispone di un proprio impianto di cremazione e si avvale del o degli impianti funzionali più facilmente raggiungibili.

ARTICOLO 57

Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione e affidamento delle ceneri.

1. L'autorizzazione alla cremazione, è rilasciata ai sensi dell'art. 79, comma, del D.P.R. 285/90.

2. Sia per l'autorizzazione di cui al precedente 1° comma che per l'affidamento delle ceneri di cui al successivo art. 42 si dovrà provvedere secondo le modalità previste dalla Legge 30 Marzo 2001, n°130, "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri", oltreché nel rispetto di quanto previsto dal Decreto 1° Luglio 2002 del Ministro dell'Interno.

3. Modalità di conservazione: l'urna sigillata contenente le ceneri può essere:

a) tumulata;

b) conservata in un cinerario comune all'interno del cimitero;

c) consegnata al soggetto affidatario di cui al comma 4

4. Il soggetto affidatario può essere una persona tra gli aventi diritto, scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà.

5. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna, tale documento, conservato in copia presso l'impianto di cremazione e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.

6. Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

7. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa al Dirigente del Servizio Incaricato che ha autorizzato la cremazione. In tal caso le ceneri verranno conservate negli appositi spazi cimiteriali.

ARTICOLO 58 **Urne Cinerarie**

1. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

2. A richiesta degli interessati, previo pagamento della concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o delle ceneri in cinerario comune.
3. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

CAPO VII

POLIZIA DEI CIMITERI

ARTICOLO 59

Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario stagionale fissato dal Sindaco, indicato da appositi cartelli apposti all'ingresso del cimitero.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. Per comprovati motivi può essere comunque di volta in volta autorizzata la visita al cimitero fuori dell'orario stabilito.

ARTICOLO 60

Disciplina dell'ingresso e circolazione veicoli

Nei cimiteri non si può entrare che a piedi, salvo che, per motivi di salute od età, il Responsabile della custodia e della vigilanza non abbia concesso il permesso di raggiungere le tombe di familiari a mezzo di veicoli. E' sempre comunque consentito l'ingresso con i mezzi in uso dei portatori di handicap.

1. All'interno dei cimiteri è vietata la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli utilizzati per il trasporto di segni funebri e di materiali da utilizzare nei cimiteri.
2. Gli automezzi di trasporto devono avere dimensioni tali da non arrecare danno alle sepolture, ai monumenti, ai cordoni, alle cunette, ai viali, alle piantagioni ecc.
3. Possono circolare secondo gli orari ed i percorsi stabiliti, e sostare nei cimiteri il tempo strettamente necessario per l'operazione di carico e scarico.
4. Nei Cimiteri è vietato l'ingresso:
 - Alle persone in stato d'ubriachezza o d'esaltazione.
 - Alle persone non decentemente vestite o comunque in contrasto con il carattere del luogo.
 - A coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua.
 - Ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti.

ARTICOLO 61

Norme di comportamento all'interno dei cimiteri

1. Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - Fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce.

- Introdurre animali al seguito, come cani, gatti, ecc.
- Entrare con biciclette, motocicli od altri veicoli non autorizzati.
- Introdurre oggetti irriverenti.
- Compiere atti in contrasto con l'austerità del luogo e con il culto dei morti.
- Consumare cibi e bevande.
- Eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari.
- Danneggiare e deturpare manufatti o edifici.
- Rimuovere dalle tombe altri fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi.
- Calpestare gli spazi riservati a sepolture, aiuole o camminare ovunque al di fuori degli appositi passaggi.
- Gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori.
- Portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione.
- Disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di oggetti o volantini pubblicitari).
- Fotografare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile della custodia e della vigilanza, nonché dei familiari interessati.
- Turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni.
- Assistere da vicino all'esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati, o svolgere qualsiasi attività commerciale.

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo situazioni debitamente autorizzate.

3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

ARTICOLO 62

Manifestazioni

1. Le manifestazioni, dimostrazioni o riunioni all'interno dei Cimiteri Comunali, devono essere autorizzate dal Sindaco.

ARTICOLO 63

Divieto di attività commerciali

1. All'interno dei cimiteri è vietata la vendita d'oggetti, la distribuzione o deposizione di materiale pubblicitario, l'offerta dei servizi.

ARTICOLO 64

Accesso delle imprese nei cimiteri per l'esecuzione di lavori riguardanti le tombe

1. Per il ritiro, la collocazione di lapidi, per l'apposizione di epigrafi, per l'esecuzione di opere di costruzione, di restauro, di manutenzione o per altri interventi su qualsiasi tipo di tomba, le imprese dovranno darne preventiva comunicazione agli Uffici Onoranze Funebri e Cimiteriali.

2. Le giornate in cui è permessa l'esecuzione dei lavori sono esclusivamente quelle dei giorni feriali dalle 7,30 alle 12,30.
3. Alle imprese non è consentito eseguire lavori nei giorni festivi.
4. Nel periodo dal 28 ottobre al 4 novembre (Commemorazione dei defunti) le imprese, non potranno all'interno dei Cimiteri, eseguire lavori di alcun genere.
5. E' vietato entrare nei cimiteri con furgoni o altri automezzi, pertanto le imprese dovranno dotarsi di appositi carrelli a norma, secondo le vigenti disposizioni in materia antinfortunistica.
6. Alle imprese, non è consentito l'uso di attrezzature (scale, carrelli elevatori ecc.) ed arredi di proprietà del Comune.
7. Tuttavia, in caso di effettiva necessità e comunque solo con apposita autorizzazione da parte degli Uffici Onoranze Funebri e Cimiteriali, le imprese potranno entrare con un veicolo nei Cimiteri.

ARTICOLO 65

Coltivazione di fiori ed arbusti

1. Sulle sepolture individuali o nelle tombe di famiglia è consentita la coltivazione o la sistemazione di fiori e arbusti purché questi siano convenientemente mantenuti e non abbiano a sovrastare o arrecare danno allo spazio destinato ad altra sepoltura nei lotti di terreno riservati per le inumazioni di famiglia (a concessione), è consentita la costruzione di cippi o monumenti marmorei commemorativi, tutta la superficie del lotto dovrà essere mantenuta a verde e vi sarà consentita soltanto la piantagione di fiori o albero d'alto fusto.
2. Il perimetro di ciascun lotto potrà essere recintato soltanto con siepi sempre verdi.
3. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, cosa da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale addetto li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione. In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

ARTICOLO 66

Riti funebri

1. Nell'interno del Cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile della custodia.

ARTICOLO 67

Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni.

1. Sulle sepolture il Concessionario è tenuto ad iscrivere il nome, il cognome, e la data di nascita e data di morte della persona a cui la salma, i resti ossei, resti mortali o ceneri, si riferiscono.
2. I nomi dovranno essere scritti nella forma risultante dagli atti di stato civile.
3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana.
4. Sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo venga presentato al Responsabile del Servizio completo di traduzione in italiano.
5. Sono ammessi solo emblemi, simboli o epigrafi che si addicano al culto dei morti e alla sacralità del luogo.

6. Sulle tombe, possono essere poste lapidi, croci, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta in relazione al carattere del cimitero.
7. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba, ecc. indecorosi, potendosi altresì disporre la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti - quali corone, vasi, piante, ecc. - che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che col tempo, siano divenuti indecorosi.
8. Tali provvedimenti verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero, con invito a ripristinare le condizioni di buona manutenzione e decoro.
9. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori di barattoli di recupero.
10. E' consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

ARTICOLO 68

Concessioni per sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune. Le relative concessioni riguardano:
 - Sepolture individuali, (loculi, cellette ossario, nicchie cinerarie, ecc.),
 - Sepolture per famiglie, Enti e collettività (tombe a più posti).
2. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone stabilito dai competenti organi comunali.
3. Alle sepolture private, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 285/90 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
4. La concessione comporta il diritto d'uso della sepoltura a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
5. L'atto di concessione deve indicare:
 - La natura della concessione e la sua identificazione.
 - L'inizio e la fine della concessione
 - La durata.

- La/e persona/e, (nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante protempore), concessionaria/e.
- Le salme, resti ossei, resti mortali o ceneri destinate ad esservi accolte
- Gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

ARTICOLO 69 **Durata e Decorrenza delle Concessioni**

1. Le concessioni cimiteriali a pagamento possono essere ventennali, sessantennali o novantanovenali rinnovabili.
2. LE CONCESSIONI VENTENNALI SI DISTINGUONO IN:
 - Aree per inumazione
3. LE CONCESSIONI SESSANTENNALI SI DISTINGUONO IN:
 - Loculi o sarcofagi.
4. Allo scadere della concessione si provvederà all'estumulazione della salma ivi tumulata, conformemente a quanto dettato dagli art. 86 - 87 - 88 del D.P.R. n° 285 del 10/09/1990, quindi gli eredi aventi diritto potranno richiedere in concessione un loculo ossario per tumularvi i resti ossei, o tumulare gli stessi, in altri loculi di loro concessione.
5. Allo scadere della concessione, dei loculi, se il concessionario o gli aventi diritto del concessionario, non intendessero provvedere al rinnovo, l'Amministrazione Comunale è autorizzata ad eseguire l'inumazione della salma, qualora questa non sia completamente mineralizzata, al campo comune per un periodo minimo di cinque anni (ridotta a 2 anni qualora si faccia uso di sostanze biodegradanti), per poi procedere alla sistemazione definitiva presso l'ossario comune.
6. Per le concessioni perpetue e per le concessioni novantanovenali rinnovabili, qualora non vi siano impedimenti od opposizioni, a richiesta degli aventi diritto, si può procedere all'estumulazione delle salme per essere inumate, se non completamente mineralizzate, per un periodo minimo di cinque anni (ridotta a 2 anni qualora si faccia uso di sostanze biodegradanti), e raccogliere poi i resti ossei in cassetta ossario, per creare un nuovo posto salma e consentire quindi la tumulazione di un avente diritto.
7. LE CONCESSIONI NOVANTANOVENALI RINNOVABILI SI DISTINGUONO IN:
 - Edicola di famiglia.
 - Loculi ossario.
 - Eventuali lotti di terreno per edificarvi monumenti di famiglia.

ARTICOLO 70 **Modalità di concessione**

1. La sepoltura individuale privata di cui al comma 1 dell'art. 52, può concedersi solo in presenza:
 - Di salma per i loculi,
 - Di resti ossei per le cellette ossario,
 - Di ceneri per le nicchie per urne cinerarie.

2. Per l'assegnazione dei loculi si procederà esaurendo le zone definite.
3. Ultimati gli spazi individuati, verranno indicate dal Dirigente competente, quali altre aree dovranno essere concesse di volta in volta.
4. L'assegnazione dei loculi avverrà d'ufficio, a seconda delle disponibilità.
5. Verrà effettuata concedendo loculi singoli o doppi, secondo la richiesta del familiare.
6. L'assegnazione avverrà, partendo dall'alto in basso e da sinistra a destra iniziando dalla 1° fila, in alto, per poi passare alle file inferiori, senza lasciare loculi liberi.
7. La richiesta di 2 loculi, comporterà sempre ed esclusivamente la concessione in senso orizzontale.
8. La concessione delle sepolture, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
9. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie, collettività ed Enti, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio la data di presentazione della domanda di concessione.
10. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

ARTICOLO 71

Diritto al sepolcro e uso delle sepolture private

1. La tumulazione nella tomba o edicola o monumento di famiglia è consentita, oltre che per la salma del concessionario, per quella dei suoi ascendenti, discendenti e collaterali entro il 3° grado, del coniuge, oltre a quelle dei suoceri, dei generi, delle nuore.
2. Tra gli ascendenti sono altresì compresi il patrigno, la matrigna, gli adottanti, e fra i figli anche gli affiliati, naturali, legittimati, adottati.
3. Il diritto di sepolcro è, per altro, dal Comune considerato cosa fuori commercio e perciò dichiarato non cedibile a terzi, tranne che al Comune stesso e ai parenti e affini entro il 4° grado.
4. Il diritto suddetto è trasmissibile inoltre, come in appresso indicato, in via di successione, tanto legittima, quanto testamentaria.
5. Alla morte del concessionario, il Comune riconoscerà come tale uno solo tra gli eredi, che potrà essere designato dal testatore o, in difetto, di comune consenso fra gli eredi stessi, il cui nome e le qualifiche saranno notificate alla autorità municipale, entro un anno dalla morte del primo concessionario.
6. In mancanza di tale modifica l'anzidetta designazione sarà fatta definitivamente dal Comune.

ARTICOLO 72

Manutenzione

1. I concessionari sono tenuti a mantenere regolarmente in buono stato ed in ogni loro parte, le edicole, i loculi e i monumenti, le aree edificabili e non, di loro concessione.
2. In caso d'inadempimento di questi obblighi, il Sindaco stabilirà un termine perentorio per l'esecuzione di quelle riparazioni che si riterranno necessarie, trascorso detto termine senza che il concessionario vi abbia provveduto, si procederà d'ufficio al compimento dei lavori a spese del concessionario negligente.

CAPO II
DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

ARTICOLO 73
Cessazione della sepoltura

1. Allo scadere del periodo della concessione, il Comune rientra nella disponibilità del sepolcro senza diritto d'indennizzo alcuno per il concessionario.

I ricordi personali potranno essere concessi alla famiglia dietro richiesta.

ARTICOLO 74
Cessazione della concessione

1. Le concessioni, oltre che per scadenza del periodo previsto, cessano per rinuncia, decadenza, revoca.

ARTICOLO 75
Divisione, Subentri

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa. La richiesta deve essere redatta sotto forma d'istanza e deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

2. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali. Tali richieste e dichiarazioni sono comunque recepite e registrate dagli Uffici Onoranze Funebri e Cimiteriali. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizi del diritto d'uso.

3. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

4. Trascorso il termine di tre anni senza che gli eventuali interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 76
Retrocessione dei loculi e relativo rimborso

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato purché la sepoltura non sia occupata da salma o quando, essendo occupata, la salma sia trasferita nell'ambito dello stesso cimitero, in altre sepolture, per le quali esista già una concessione, o in altro cimitero. In tal caso, spetterà al concessionario od agli aventi titolo alla concessione rinuncianti, il rimborso di una somma determinata come segue:

a) percentuali di abbattimento

anno	percentuale
1	5%

2	6%
3	7%
4	8%
5	10%
6	12%
7	14%
8	16%
9	18%
10	20%
11	25%
12	27%
13	29%
14	31%
15	32%
16	35%
17	38%
18	41%
19	44%
20	50%

oltre i 20 anni il 60%

b) l'entità del rimborso per i loculi usati che vengono retrocessi è pari al 50% del prezzo di concessione e quindi la retrocessione dei loculi avviene secondo la seguente formula;

- Valore loculo	€	+
- Detrazione percentuale	€	-

- Valore finale	€	
- Rimborso percentuale	€.	

2. Per la cessione di loculi non più utilizzabili per ricovero feretri in quanto non rispondenti a misure standard attuali, il Comune non procederà ad alcun rimborso.

3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

ARTICOLO 77

Rinuncia a concessione di manufatti in perpetuità

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia della concessione in uso di manufatti costruiti dal comune a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.

1.1. In tal caso, spetterà al concessionario od agli aventi titolo alla concessione rinuncianti, il rimborso di una somma pari al prezzo di concessione in vigore, decurtati di un 30% se utilizzato o del 15% se mai occupato.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPO III

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

ARTICOLO 78

Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 285/90 è facoltà dell'Amministrazione Comunale ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Comune tramite il Dirigente del Servizio incaricato, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della determinazione assunta per l'esecuzione di quanto sopra, dovrà esser data notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ARTICOLO 79

Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - Quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, resti o ceneri per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, esumazione, estumulazione o cremazione.
 - Quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione.
 - In caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura.
 - Quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati,
 - Quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, e che l'ultima tumulazione sia stata effettuata da almeno 50 anni.
 - Quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura.
 - Quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione,
2. La pronuncia della decadenza della concessione è adottata previa diffida al concessionario od agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo comunale e a quello del Cimitero per la durata di 60 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Comune tramite il Dirigente del Servizio incaricato.

ARTICOLO 80

Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Dirigente del Servizio incaricato disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune, nonché la conseguente demolizione delle opere od il loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

ARTICOLO 81

Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in questo ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 285/90.
2. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ARTICOLO 82

Esecuzione opere ed accesso al cimitero

1. Spetta al Comune l'esecuzione delle opere interne al cimitero, potendo comunque lo stesso disporre od autorizzare l'intervento di privati imprenditori in possesso dei requisiti di legge.
2. E' comunque tassativamente vietato alle imprese autorizzate svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
3. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui al presente regolamento in quanto compatibili.

ARTICOLO 83

Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri. Il personale dei cimiteri è comunque tenuto:
 - A mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico.
 - A mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo.
 - A fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
2. Al personale suddetto è vietato:
 - Eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso.
 - Ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o ditte.
 - Segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale

- Esercitare qualsiasi forma di commercio od altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento.

- Trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

3. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 84 Attività funebre

1. L'autorizzazione allo svolgimento dell'attività funebre di cui all'art. 7 della Legge Regionale è rilasciata dal Comune alle imprese di cui al comma 2 del medesimo art.7, in possesso dei requisiti previsti dall'art.15 del Regolamento Regionale n. 3/2009. L'autorizzazione è comprensiva delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia d'affari e abilita altresì allo svolgimento del trasporto funebre.

2. Spettano al Comune, che per gli aspetti igienico-sanitari si avvale dell'ASUR, la vigilanza sull'attività funebre e la verifica della permanenza dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività funebre.

3. Le operazioni di tumulazione, inumazione e cremazione devono essere svolte alla presenza di personale del cimitero.

4. I soggetti che esercitano l'attività funebre espongono, nei locali in cui la stessa viene svolta, il prezziario di tutte le forniture e prestazioni rese.

ARTICOLO 85 Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. Il Sindaco, sentito il Consiglio Comunale, potrà disporre l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini illustri o benemeriti che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità, negli appositi spazi individuati dal Piano dei Cimiteri.

ARTICOLO 86 Registro delle operazioni cimiteriali

1. Il personale di custodia è tenuto a redigere ai sensi del D.P.R. 10/09/1990 n°285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico.

ARTICOLO 87 Schedario dei defunti

1. E' istituito lo schedario dei defunti che costituisce l'anagrafe cimiteriale.

2. Lo schedario, riporta annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per anno, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso. In ogni scheda saranno riportati:

- Le generalità del defunto,
- Il numero della sepoltura,
- Le operazioni cimiteriali eseguite sul defunto

ARTICOLO 88

Schedario delle concessioni

1. E' istituito lo schedario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di potere effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

CAPO II

DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE

ARTICOLO 89

Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme comunali precedenti, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto della normativa precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
4. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, la normativa comunale di concessione loculi cimiteriali e disposizioni generali relative ai servizi cimiteriali precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente Regolamento.

ARTICOLO 90

Autorizzazioni e Cautele

1. Il Codice Civile, riconosce entro il 6° grado il vincolo di parentela (art. 74 - 75 - 76 - 77), pertanto, chi richiede un qualsiasi servizio di competenza degli Uffici Onoranze Funebri e Cimiteriali (trasporto, inumazione, estumulazione, ecc. esclusa la cremazione) si intende che agisca in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti i cointeressati ed aventi diritto, riconosciuti dallo stesso Codice, (allegato 2).
2. In caso di contestazione tra aventi diritto entro il 6° grado, l'Amministrazione Comunale resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fintantoché non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ARTICOLO 91

Responsabili dei Servizi di Polizia Mortuaria

1. Il Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del D.Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000 ed in rapporto alle reali funzioni e competenze per la gestione dei Servizi di cui al presente Regolamento, nomina il responsabile od i responsabili dei Servizi di Polizia Mortuaria.

2. I suddetti Responsabili dei Servizi, nell'adozione dei provvedimenti di loro competenza, si avvalgono della competente struttura del Dipartimento di prevenzione dell'A.S.U.R. Zona Territoriale n° 10.

ARTICOLO 92

Concessioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio e rinunce

1. Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso. I concessionari di sepolture individuali a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto ed alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato. la trasformazione è assentibile con il rispetto delle modalità previste dal presente regolamento per le concessioni a tempo determinato.

2. Il Comune ha inoltre la facoltà di accettare anche le rinunce della concessione.

3. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942 n°1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, il Consiglio Comunale può stabilire le modalità per il riconoscimento dell'immemoriale, quale presunzione "Juris Tantum" della sussistenza del diritto d'uso della concessione.

4. L'emanazione dei provvedimenti derivanti dalle procedure di cui ai commi precedenti spetta al Comune tramite il Dirigente del Servizio incaricato.

ARTICOLO 93

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 94

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore successivamente al periodo di 10 giorni di deposito presso la Segreteria Comunale che deve avvenire dopo l'esecutività della delibera di approvazione.

ALLEGATO 1

La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite (articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile).

Art. 74 (Parentela). - La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite.

Art. 75 (Linee della parentela). - Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra.

Art. 76 (Computo dei gradi). - Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite.

Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite

Art. 77 (Limite della parentela). - La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati".

De cuius, dal latino, colui della cui eredità si tratta.

ASCENDENTI	IV Grado	Trisavi	II grado	Fratelli
	III Grado	Bisnonni		Sorelle
	II Grado	Nonni		
	I Grado	Genitori		
DE CUIUS		COLLATERALI	III grado	Zii
				Nipoti (figli di fratelli e/o sorelle)
				Prozii
			IV grado	Pronipoti
				Primi cugini
				Figli di prozii
DISCENDENTI			V grado	Secondi nipoti
				Secondi cugini
	I Grado	Figli	VI grado	Altri cugini
	II Grado	Nipoti (figli dei figli)		

III Grado Pronipoti
IV Grado Figli dei pronipoti

La parentela e i suoi gradi nella famiglia

Parentela in linea retta:	Persone di cui l'una discende dall'altra (es. madre e figlia)
Parentela in linea collaterale:	Persone che pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra (es. fratello e sorella, zio e nipote).
Affini (i suoceri, i cognati, la nuora, il genero):	L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge. Gli affini quindi non hanno nessun vincolo di consanguineità. La legge non gli attribuisce nessun diritto successorio agli affini.

La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado ... (art. 77 e 572 cc)